



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### "Padovalegge"

#### Art. 1

E' costituita tra i signori

- Avv. PINELLI Fabio, nato a Lucca (LU) il 1 febbraio 1966, residente a Padova, Via Turrini n. 13, CF. PNL FBA 66B01 E715D;

- Prof. Avv. BERARDI Alberto, nato a Padova (PD) l'08 febbraio 1970, residente a Padova, Via Raggio di Sole n.31, CF. BRR LRT 70B08 G224R;

- Dott.ssa ALBERTINI Elisa, nata a Padova (PD) il 08 settembre 1982, residente a Ponte San Nicolò, via Giorgione n.1, CF. LBR LSE 82P48 G224F;

- Dott.ssa ZITAROSA RINVILLE Carole, nata a Aix-en Provence in Francia, il 9 dicembre 1971, residente a Padova, Via J. Facciolati n.6B, CF. ZTR CLT 71T49 Z110D;

nello spirito di cui all'art. 18 della Costituzione, l'Associazione denominata

### "Padovalegge"

#### Art. 2

L'Associazione ha sede a Padova, Piazzetta A. Sartori n. 18 presso lo Studio legale Pinelli - Studio di diritto penale.

#### Art. 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### Art. 4

L'associazione non persegue fini di lucro ed è rigorosamente esclusa qualsiasi attività politica, elettorale o sindacale.

Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nel settore della promozione della cultura e dell'arte. Tale fine tende a raggiungerlo:

a) promuovendo il dialogo, in prospettiva autenticamente umanistica, nelle materie filosofiche, letterarie, storiche e artistiche nell'incontro con le discipline giuridiche;

b) permettendo, attraverso la valorizzazione delle espressioni culturali, di esprimere e condividere idee e valori;

c) valorizzando il patrimonio storico, artistico e le attività culturali, con particolare riguardo per il territorio di Padova e per il Veneto;

d) rafforzando i rapporti tra cultura e mondo imprenditoriale;

e) organizzando convegni, conferenze, seminari, dibattiti e altre riunioni atte ad approfondire le problematiche culturali di maggiore interesse e di attualità;

f) promuovendo pubblicazioni specializzate e partecipando a progetti di documentazione pubblica e studio;

g) promuovendo la cultura e le diverse espressioni culturali con la presentazione di libri, film, mostre;

h) collaborando con enti, pubblici e privati, nazionali e internazionali per il conseguimento dei fini sociali.

All'associazione è assolutamente vietato svolgere attività diverse da quelle sopraindicate, con eccezione di quanto ad esse connesse.

#### **Art. 5**

Gli associati si dividono in due categorie:

- 1) Associati fondatori;
- 2) Associati ordinari.

Sono associati fondatori quelli indicati nell'atto costitutivo dell'associazione.

Sono associati ordinari coloro che, previo accoglimento della domanda di ammissione, aderiscono all'Associazione e ne accettano i principi fissati dal presente statuto. Gli associati possono partecipare alle riunioni dell'Associazione e prendere parte alle sue attività.

#### **Art. 6**

L'Associazione è aperta a tutti, con esclusione di coloro che abbiano tenuto una condotta in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione, con norme imperative di legge o comunque in contrasto con norme di carattere etico e morale.

L'ammissione ad associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo statuto. L'ammissione è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei votanti, per voto segreto.

#### **Art. 7**

Gli iscritti sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e della quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

E' stabilito inoltre quanto segue:

- a) tutti gli incarichi sociali e direttivi si intendono a titolo gratuito e non è consentita in alcun modo la remunerazione degli associati per le prestazioni in ambito associativo;
- b) l'assoluto divieto, per l'Associazione, di distribuzione anche in modo indiretto di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita associativa;
- c) l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per le attività istituzionali o direttamente connesse.
- d) l'intrasmissibilità delle quote associative.

#### **Art. 8**

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per decesso;
- b) per recesso, comunicato a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica;
- c) per esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli, dentro e fuori dell'Associazione, o la cui condotta costituisca

ostacolo al buon andamento del sodalizio. L'associato escluso non può presentare nuovamente domanda di ammissione.

#### **Art. 9**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo, anche ai sensi del successivo art. 13, composto da:
  - Presidente;
  - Vice-Presidente;
  - Segretario;
  - Tesoriere;
  - Consiglieri.

#### **Art. 10**

L'Assemblea Generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno degli associati, che potranno proporre l'ordine del giorno.

La convocazione dell'Assemblea avviene nelle forme e nei modi ritenuti più consoni dal Consiglio Direttivo, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire il diritto degli Associati ad essere tempestivamente informati (ad esempio fax, posta elettronica, telegramma), fatto pervenire al domicilio degli associati o allo specifico recapito espressamente comunicato a tal fine.

Ogni associato, in regola nel pagamento della quota annuale, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea. Nell'impossibilità di partecipare, un Associato potrà delegare un altro Associato con delega scritta.

Spetta all'Assemblea degli associati:

- a) eleggere i consiglieri del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo presentato dal Consiglio Direttivo;
- c) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo;

Le deliberazioni dell'Assemblea, comprese le modifiche dello Statuto, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

#### **Art. 11**

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti eletti dall'Assemblea, fra gli associati.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un triennio.

I componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri Consiglieri. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Qualora un componente eletto sia assente ingiustificato per tre volte consecutive dalle sedute del Consiglio, sarà considerato decaduto.

Il Consiglio Direttivo provvede a quanto stabilito dallo Statuto ed inoltre elegge - tra i propri componenti - il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio provvede a predisporre il bilancio su indicazione del Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può delegare il compimento di taluni atti o categorie di atti al Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione.

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito allo svolgimento delle proprie funzioni.

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

#### **Art. 12**

Il fondo comune dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi di enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indirizzato al conseguimento delle finalità associative. Costituiscono altresì dotazione patrimoniale tutti i beni acquistati dall'Associazione per i fini istituzionali.

#### **Art. 13**

L'Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale nonché a convenzioni con enti pubblici o privati.

#### **Art. 14**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, del Codice Civile.

In caso di scioglimento, l'Associazione avrà l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni che hanno fini analoghi.

#### **Art. 15**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazioni.